

COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 17 del 30-09-2020

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:18, nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria.

Alla convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti n. 10 e assenti n. 3.

Mameli Ivan	P
Dettori Valerio	P
Angius Diego	P
Pischedda Alessio	A
Marras Filippo	P
Chiai Salvatore	P
Brundu Angelo	P
Barrili Cristian	P
Atzeni Maria Luisa	P
Casu Fabiana	P
Todde Fabio	A
Lai Veronica	A
Uda Maria Francesca	P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Vella Maria Teresa.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bari Sardo non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 766.266,00.

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dai competenti Uffici comunali.

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti

valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, cioè nel caso specifico il Comune:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,45 (range tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($-b(1 + \omega_a)$): 0,5625 (range tra ω_a tra 0,1 e 0,4)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (range fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,30 (range da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (range da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0% (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: -0,35;
 - o $\gamma_{2,a}$: -0,25;
 - o $\gamma_{3,a}$: -0,10;

Vedere tabelle deliberazione ARERA 443/2019, allegato A, art. 16.

RITENUTO per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" e "B" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

DATO ATTO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (metodo normalizzato).

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

VISTO l'art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*.

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI che è intendimento introdurre mediante in nuovo Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 79,53% a carico delle utenze domestiche;
- 20,47% a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- che anche nell'anno 2020 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare per alcune categorie;
- per le utenze domestiche determinazione dei coefficienti Ka e Kb - nella misura indicata nelle tabelle allegate - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 nel caso dei nuclei familiari più numerosi in modo da avere una distribuzione dell'importo il più omogeneo possibile;
- per le utenze non domestiche determinazione dei coefficienti Kc e Kd - nella misura indicata nelle tabelle allegate - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 nel caso di alcune categorie in modo da avere una riduzione dell'importo il più omogeneo possibile per tutte le attività;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie

computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:		1,70;
- coefficiente recupero della produttività:	-0,30	
- coefficiente QL		0,0
- coefficiente PG		0,0
- coefficiente C19		0,0
Limite massimo di variazione annuale		1,40
Crescita entrate 2020/2019		0,9808%

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% così come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento TARI.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- l'art. 138 del D.L. 34 del 20/05/2020, convertito dalla Legge 77/2020, abrogando il comma 4 dell' articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha uniformato il termine per l'approvazione delle tariffe TARI al termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30/09/2020, dall'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, come modificato dalla Legge 77/2020;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed*

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Nuoro sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

PRESO ATTO che l'art. 138 del D.L. 34 del 20/05/2020, convertito dalla legge 77/2020 ha uniformato il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30/09/2020, dall'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, come modificato dalla Legge 77/2020.

VISTA la proposta inerente la presente deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

ACQUISITI, e riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento:

- i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato sotto la lett. D) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale della tassa sui rifiuti (TARI).

UDITO:

- il Sindaco introdurre l'argomento e subito dopo passare la parola all'Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile preposto all'ufficio tributi, affinché illustri la proposta sotto il profilo tecnico;
- il Sindaco, dopo aver accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, dichiarare il passaggio alle successive operazioni di voto.

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI STABILIRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.

DI VALIDARE ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" e "B" alla presente deliberazione.

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Nuoro, nella misura del 5%.

DI DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo che è intendimento introdurre mediante il nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

DI RIMANDARE a successiva delibera di Giunta comunale la fissazione delle scadenze della TARI per l'anno 2020.

DI TRASMETTERE il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione, resa in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l'esigenza di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del Servizio
Melis Ruggero

Data 24-09-2020

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia

Data 23-09-2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal 07-10-2020 al 22-10-2020.

Lì 07-10-2020

IL VICESEGRETARIO
F.to Dr.ssa Taccori Emilia

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Lì, 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa

Ciclo integrato RU	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	77.024,00 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	68.886,00 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	64.000,00 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	342.987,00 €
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	0,00 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0,00 €
Fattore di sharing – b	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	0,00 €
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	61.732,00 €
Fattore di sharing – b(1+ω)	0,5625
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	34.724,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{tv}	157.123,00 €
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,30
Rateizzazione r	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{tv} /r	47.136,90 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	48.890,00 €
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	614.199,90 €
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente	-95.269,90 €
ΣTV_a totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	518.930,00 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	55.075,00 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	17.500,00 €
Costi generali di gestione - CGG	44.917,00 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0,00 €
Altri costi - COal	167,00 €
Costi comuni – CC	62.584,00 €
Ammortamenti - Amm	24.725,00 €
Accantonamenti - Acc	15.528,00 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €
- di cui per crediti	15.528,00 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
Remunerazione del capitale investito netto - R	33.472,00 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	0,00 €
Costi d'uso del capitale - CK	73.725,00 €
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	-157.123,00 €
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0,30
Rateizzazione r	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r	-47.136,90 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	9.819,00 €
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	152.066,10 €
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente	95.269,90 €
ΣTF_a totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	247.336,00 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020	2.000,00 €
Totale PEF Arera	768.266,00 €
ΣT_a= ΣTV_a + ΣTF_a	766.266,00 €

Grandezze fisico-tecniche

percentuale raccolta differenziata % rd	80%
ton rifiuti q_{a-2}	1.691,00
costo unitario effettivo €cent/ton	456,91 €
fabbisogno standard €cent/ton	€
costo medio settore €cent/ton	446,00 €

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	-0,35
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	-0,25
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0,10
Totale γ	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,30

Verifica del limite di crescita

rpi_a	1,70
coeff. di recupero di produttività - X_a	0,30
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,00
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	1,40
(1+p)	1,0140
$\sum T_a$	768.266,00 €
$\sum T_{a-1}$	783.321,00 €
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	0,9808

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	794.287,49 €
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	-26.021,49 €

Attività esterne ciclo integrato RU	0,00 €
-------------------------------------	--------

Appendice 2

Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Elaborazione del PEF	2
3	Dati relativi alla gestione dei servizi gestiti in economia dal Comune	7
3.1	Costi variabili	7
3.1.1	Focus sui ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI	8
3.2	Costi fissi	8
3.3	Entrate ex art. 1.4 della Determina 2/2020	9
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	9
4.1	Attività di validazione svolta	9
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
4.3	Costi operativi incentivanti	10
4.4	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	10
4.5	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	11
4.6	Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili	12

1 Premessa

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).

Con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Piano Economico finanziario (PEF), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto di una profonda riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF importanti novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, già a partire dal 1° gennaio 2020. In particolare, ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo nell'Allegato A i criteri metodologico-applicativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).

2 Elaborazione del PEF

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Esso viene redatto dal gestore in conformità alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato A Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale determinate.

Il PEF comprende i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto, all'anno precedente e le relative motivazioni e la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF include inoltre:

- a. una tabella, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, con separata evidenza degli oneri relativi all'IVA e alle imposte;
- b. una relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. la dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono classificate come di seguito:

- a. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b. costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c. l'eventuale componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

Costi	Sigla	Servizio	
Costi operativi	CGa	CSL	<i>Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche</i>
		CRT	<i>Raccolta e trasporto dei RSU Indifferenziati</i>
		CTS	<i>Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati</i>
		CRD	<i>Raccolta e trasporto dei RSU differenziati</i>
		CTR	<i>Trattamento e recupero RSU differenziati</i>
		COI	<i>Costi operativi incentivanti</i>
	CCa	CARC	<i>Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso</i>
		CGG	<i>Costi Generali di Gestione</i>
		CCD	<i>Costi Comuni Diversi</i>
		CO	<i>Altri Costi</i>
Costi d'uso del capitale	CKa	AMMn	<i>Ammortamenti per l'anno di riferimento</i>
		ACC	<i>Costi Comuni Diversi</i>
		R	<i>Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento</i>
		Rlic	<i>Remunerazione immobilizzazioni in corso</i>

Ai sensi del MTR si definisce:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

✓ a = anno 2020

✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU

- ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

La determinazione della componente variabile è effettuata come di seguito:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati
- ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU
- ✓ CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- ✓ CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- ✓ $-b(AR_a)$ dove b è il fattore di *sharing* dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- ✓ $(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ dove $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 mentre $RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

La determinazione della componente fissa è effettuata come di seguito:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$$

Dove:

- ✓ CSL_a è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
- ✓ CC_a sono i costi comuni
- ✓ CK_a sono i costi del capitale
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 mentre $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio .

Considerato che nella Regione Sardegna non è costituito ovvero non è operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EGA o EGATO), secondo quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, l'Ente territorialmente competente è rappresentato dal Comune di Bari Sardo.

Il Comune di Bari Sardo ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati alla società COSIR SPA, mediante contratto n. 9210, entrato in esercizio il 21/12/2012. In forza del contratto di appalto il Gestore effettua i seguenti servizi:

- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CTS);
- raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD);
- spazzamento e lavaggio (CSL).

Con riferimento alle attività di propria competenza, il soggetto Gestore ha proceduto alla trasmissione del PEF secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF. Nei dati trasmessi manca la valorizzazione delle componenti a conguaglio, per le quali non abbiamo neanche ricevuto i dati contabili relativi al 2017 per calcolarle in autonomia; pertanto, sulla base anche di quanto comunicato dal Gestore, il Comune ha proceduto al caricamento dei dati 2017 attraverso la semplice applicazione del tasso di inflazione stabilito dall'Autorità all'ammontare dei costi determinato dal Gestore per l'anno 2018.

Il Gestore ha trasmesso, inoltre, una relazione di accompagnamento al PEF, ma non secondo il *layout* di cui all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In particolare, nella relazione non risultano illustrati in modo analitico e disaggregato i costi indicati nel PEF; una simile rappresentazione non ha consentito all'Ente territorialmente competente di effettuare in modo puntuale e sistematico l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Infine, ha trasmesso la dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale però, diversamente da quanto stabilito dal nuovo MTR, si afferma che la documentazione trasmessa rispecchia il conto economico di gara.

Pertanto, sulla base anche di quanto previsto da ARERA nell'articolo 3 comma 4 della Deliberazione n. 57/2020, il Comune di Bari Sardo, considerati i dati incompleti trasmessi dal Gestore, ha proceduto all'elaborazione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, nell'ottica della maggior tutela possibile nei confronti degli utenti, pur dovendo garantire il rispetto degli equilibri economico-finanziari della gestione; in particolare:

- I dati relativi ai servizi affidati al gestore sono stati ricostruiti sulla base di quanto trasmesso nello schema di PEF predisposto dal gestore;

- I dati relativi alle attività gestite in economia dall'Ente sono stati imputati facendo riferimento alle fonti contabili obbligatorie dell'anno 2018 (a-2); in particolare, i costi relativi alle attività di smaltimento e recupero sono stati determinati attraverso le fatture passive relative all'anno 2018 (a-2), così come risultante dalle somme impegnate nel Rendiconto della Gestione.

Ricordiamo, infine, che, prima di procedere all'elaborazione del PEF, il Comune di Bari Sardo ha proceduto ad inviare diverse comunicazioni di sollecito al Gestore a mezzo PEC e mail non certificata.

3 Dati relativi alla gestione dei servizi gestiti in economia dal Comune

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2018 (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 0,90% per il 2019 e 1,10% per il 2020).

Considerato il soddisfacente livello di qualità raggiunto nel servizio rifiuti non è previsto il sostenimento di costi riferiti a modifiche nella qualità del servizio (QL) ovvero a variazioni nel perimetro gestionale (PG). Una simile scelta si traduce in una cristallizzazione dei costi a carico degli utenti e in un contenimento degli aumenti tariffari, pur dovendo garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali del servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti principalmente ai costi amministrativi e di gestione dei rapporti con gli utenti.

Pertanto, con riferimento alle attività gestite in proprio dall'Ente, in quanto non esternalizzate al gestore del servizio rifiuti, si illustrano di seguito le voci di costo (e ricavo) integrate nello schema di PEF.

3.1 Costi variabili

I costi variabili sono determinati in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU

L'ammontare dei costi è rappresentato dalle spese impegnate relative alle fatture passive trasmesse da Tossilo, Tecnocasic, Ecotec e Chilivani Ambiente per il servizio di trattamento e smaltimento dei

rifiuti urbani indifferenziati. Il costo è stato indicato, come stabilito dal MTR, al netto dell'IVA, pari al 10%.

CTR – Costi di trattamento e recupero

L'ammontare dei costi è rappresentato dalle spese impegnate relative alle fatture passive trasmesse dalla Provincia di Nuoro per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti differenziati relativi alla frazione organica.

CRD – Costi della raccolta differenziata

Rispetto ai costi trasmessi dal gestore, il Comune di Bari Sardo ha integrato i costi relativi all'acquisto di beni e materie prime per lo svolgimento del servizio (trattasi in particolare di bidoni, isole ecologiche e fototrappole). Il costo è stato indicato, come stabilito dal MTR, al netto dell'IVA.

3.1.1 Focus sui ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI

Il Comune di Bari Sardo ha indicato nel PEF i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio. Trattasi, in particolare, delle fatture attive trasmesse ai vari Consorzi con i quali è stato siglato l'accordo in convenzione, tra i quali COMIECO, COREPLA e ECOFER.

3.2 Costi fissi

I costi fissi sono determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti.

CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso

I CARC rappresentano i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprendono in particolare:

- l'attività di bollettazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento;
- il costo del personale comunale dell'Ufficio Tributi a gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami), in particolare mediante lo sportello dedicato. Tale costo è stato imputato nella misura del 57%, rappresentante il tempo dedicato dal personale in modo specifico alla gestione della tassa rifiuti.

CGG – Costi generali di gestione

Rispetto ai costi trasmessi dal gestore, il Comune di Bari Sardo ha integrato i costi relativi al personale comunale non direttamente impiegato nella gestione della tassa rifiuti (Ufficio Tecnico), imputato nella misura del 8%, rappresentante il tempo dedicato dal personale in modo specifico al servizio rifiuti.

Si precisa che, in discontinuità rispetto a quanto precedentemente stabilito dal punto 2.2, all. 1 del D.P.R. 158/1999, nel nuovo MTR sancito dall'Allegato A della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, nei CGG sono indicati i soli costi del personale non direttamente impiegato nella gestione della tassa rifiuti. Pertanto, secondo il nuovo MTR i costi del personale direttamente coinvolto sono stati imputati agli specifici servizi che li hanno generati.

ACC – Accantonamenti

La voce ricomprende la quota di accantonamenti relativi ai crediti confluiti nel fondo crediti di dubbia esigibilità (cosiddetto FCDE), il cui ammontare è pari al 7,5% (può essere imputata nella misura massima del 80%).

3.3 Entrate ex art. 1.4 della Determina 2/2020

Con la Determina n. 2/2020, ARERA stabilisce che nella determinazione del piano tariffario venga sottratta l'entrata relativa al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.

Per il 2020 il contributo è stato stimato nella misura di 2.000,00 Euro.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Considerato che, come già indicato in premessa, nella Regione Sardegna gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi), l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune di Bari Sardo.

L'Ente territorialmente competente ha preso atto dei costi forniti dal gestore ed integrato i costi di propria competenza per i servizi effettuati in economia. Considerati i dati parziali ricevuti dal Gestore, ovvero non rispondenti alle fonti contabili obbligatorie come indicato nella dichiarazione della veridicità, non è stato possibile effettuare in modo puntuale e sistematico l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato pari all'1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,3% e non valorizzati i parametri QL e PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell'anno precedente è comunque inferiore al 1,4%. Si precisa che l'ammontare del PEF 2019 è stato determinato al lordo delle entrate ex art. 1.4 determina 2/2020, relative a contributo MIUR, entrate da recupero evasione e altre partite approvate dall'ETC (nello specifico riferite alle agevolazioni).

Per evitare aumenti tariffari a carico della cittadinanza, non sono stati inseriti i maggiori costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, attinenti in particolare i costi di smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, le attività di sanificazione, ecc. Pertanto, non è stata valorizzato il parametro C19₂₀₂₀, introdotto da ARERA con la Delibera n. 238/2020.

L'ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo l'imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al superamento del limite alla crescita annuale.

4.3 Costi operativi incentivanti

Considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, il Comune di Bari Sardo non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale; pertanto, non sono valorizzati i costi operativi incentivanti.

Allo stesso modo, come già indicato nel paragrafo precedente, non sono stati indicati i maggiori costi sostenuti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il coefficiente di gradualità $(1+y_a)$, stabilito dal Comune, allo scopo di attenuare l'effetto del conguaglio sull'ammontare dei costi previsti per l'anno 2020.

Il valore è dato dalla seguente somma:

$$\gamma a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

Dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Considerato l'intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard (calcolati facendo riferimento al costo medio di settore €/ton fornito da ISPRA per le Regioni a Statuto Speciale) e costi unitari effettivi, il coefficiente di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,30.

Nel PEF, comunque, le componenti a conguaglio risultano azzerarsi tra costi fissi e variabili, incidendo semplicemente sulla riclassificazione tra costi fissi e variabili. Le tariffe negli ultimi anni sono, infatti, rimaste generalmente costanti, senza rincari a carico dei cittadini; non erano, inoltre, imputati negli anni precedenti costi ora non più ritenuti ammissibili dall'Autorità, per i quali si sarebbe resa necessaria l'attivazione di un meccanismo di conguaglio.

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dall'ETC e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con

le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

Considerata la necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della vendita dei materiali b e il fattore di sharing dei corrispettivi CONAI risultano determinati rispettivamente nella misura di 0,45 e 0,5625.

4.6 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Il MTR introdotto da ARERA comporta un fisiologico aumento dei costi variabili rispetto a quelli fissi, generato in particolare dai nuovi criteri di classificazione dei costi del personale, ora non più imputabili tra i Costi Generali di Gestione (CGG).

Pertanto, per evitare aumenti troppo rilevanti dei costi variabili, l'art. 3 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019, ha introdotto la seguente condizione:

$$0,8 \leq \Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1} \leq 1,2$$

Nel caso in cui il rapporto:

- sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

L'aumento dei costi variabili generato dalla nuova metodologia tariffaria avrebbe generato un forte aumento delle tariffe variabili, pertanto, considerato che la condizione suddetta, assumeva un valore di 1,42, superiore al limite massimo, è stato effettuato il travaso dei costi da variabili a fissi per riportare il valore all'interno del range di applicazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Econ. Finanziario

ALLEGATO C alla Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.9.2020

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	88.264,23	0,75	770,19	0,70	0,570918	82,609453
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	123.862,16	0,88	1.186,83	1,40	0,669877	165,218907
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	35.449,32	1,00	276,34	1,80	0,761224	212,424309
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	31.099,27	1,08	250,64	2,20	0,822122	259,629712
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	6.833,22	1,11	56,39	2,40	0,844959	283,232413
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.567,00	1,10	14,00	2,60	0,837346	306,835114

ALLEGATO C alla Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.9.2020

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	554,97	0,29	2,54	0,287399	0,597175
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	284,12	0,74	6,80	0,733364	1,598737
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,66	5,80	0,654081	1,363628
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	7.624,66	0,34	3,00	0,336951	0,705325
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	817,00	1,01	9,50	1,000943	2,233530
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.065,23	0,85	7,70	0,842378	1,810335
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	797,00	0,89	7,80	0,882019	1,833846
2 .8	UFFICI,AGENZIE	891,82	0,90	7,89	0,891930	1,855005
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	829,00	0,80	7,50	0,792826	1,763313
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.159,88	0,94	8,24	0,931571	1,937293
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	748,00	1,02	8,98	1,010854	2,111273
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.064,83	0,78	6,85	0,773006	1,610492
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	433,00	0,91	7,98	0,901840	1,876165
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2.213,00	0,41	3,62	0,406323	0,851092
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.605,03	0,67	6,20	0,663992	1,457672
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	661,08	5,54	46,00	5,490326	10,814989
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	934,30	4,38	37,50	4,340727	8,816567
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2.654,00	0,57	7,00	0,564889	1,645759
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	397,60	2,00	6,00	1,982067	1,410650
2 .21	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	99,00	1,02	8,95	1,010854	2,104220